

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27243 Anno 2014

Presidente: MAMMONE GIOVANNI

Relatore: MAMMONE GIOVANNI

Data pubblicazione: 22/12/2014

ORDINANZA

sul ricorso 490/2012 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE –
INPS (c.f. 80078750587), in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via
Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Triolo, Antonietta Coretti
ed Emanuele De Rose per procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

MANCINO STEFANO (c.f. MNCSFN53B05H749C), elettivamente
domiciliato in Roma, via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Sante Assennato, che lo rappresenta e difende assieme
all'Avv. Giovanni Gaetano Ponzone per procura rilasciata in calce al
controricorso;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

nonché

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE –
INPS, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

- *controricorrente a ricorso incidentale* -

avverso la sentenza n. 6411/2010 della Corte d'appello di Bari,
depositata in data 22.12.10;

94



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 7.10.14 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone.

Ritenuto in fatto e diritto

1.- Mancino Stefano, operaio agricolo a tempo determinato, si rivolse al giudice del lavoro di Bari per il ricalcolo dell'indennità di disoccupazione agricola corrisposta per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 16.4.97 n. 146, con riferimento alla retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa della provincia, anziché in base al salario medio convenzionale rilevato nell'anno 1995 e non più incrementato.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dal ricorrente, la Corte d'appello di Bari con sentenza del 22.12.10 accoglieva l'impugnazione e condannava l'INPS a riliquidare l'indennità di disoccupazione corrisposta per gli anni di riferimento, ponendo a base del calcolo il salario fissato *pro tempore* dalla contrattazione collettiva provinciale, compresa la c.d. *quota di trattamento di fine rapporto*.

3.- Proponeva ricorso per cassazione l'INPS con due motivi, deducendo: a) violazione dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 (conv. dalla legge n. 111 del 2001) che dà interpretazione autentica dell'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997 e dell'art. 1, c. 5, del d.l. 2 del 2006 (conv. dalla legge n. 81 del 2006); b) violazione degli artt. 44, 49 e 53 del ccnl operai agricoli e florovivaisti del 10.7.98, in relazione all'art. 6, c. 4, lett. a) del d.lgs. 2.9.97 n. 314 ed agli artt. 1362 segg. e 2120 c.c., nonché 4, c. 10 e 11, della l. 29.5.82 n. 297, contestando la tesi della Corte d'appello che l'emolumento denominato trattamento di fine rapporto (t.f.r.) corrisposto agli operai agricoli a tempo determinato costituisca una componente della retribuzione, come tale idonea a determinare la indennità di disoccupazione, e non salario differito, escluso ai sensi del detto art. 6, c. 4, lett a) sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura.

4.- Si difendeva Mancino e - premesso che anche senza la voce denominata *quota di t.f.r.* la paga giornaliera a lui spettante, quale operaio qualificato, è superiore al salario medio convenzionale - affermava di non voler resistere al ricorso, quanto alla non computabilità della quota in questione nella base di calcolo dell'indennità. L'assicurato con ricorso incidentale chiedeva, però, che la domanda venga parzialmente accolta detraendo alla base di calcolo dell'indennità (pari alla paga giornaliera di un operaio qualificato) la voce *quota di t.f.r.*, con condanna dell'Ente alla differenza.

5.- Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 *bis* c.p.c., che è stata notificata ai difensori costituiti con l'avviso di

guy



convocazione dell'adunanza della camera di consiglio. L'INPS ha depositato memoria.

6.- Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione, proposta dal Mancino, di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 38 del d.l. 6.07.11 n. 98 (conv. dalla l. 15.07.11 n. 111). Il d.l. 98/11 ha aggiunto un periodo a detto art. 152, inserendolo dopo l'ultimo periodo, a sua volta aggiunto dall'art. 52 della l. 18.06.09 n. 69. Il testo di questi due periodi è ora il seguente: "Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio" (periodo della l. 69/09). "A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo" (periodo del d.l. 98/12). Dall'inserimento dei due periodi nel testo preesistente emerge evidente che la norma ivi contenuta è riferita a colui che chiede una prestazione previdenziale e non all'INPS che quella prestazione è tenuto a corrispondere. In ogni caso il "ricorso" ivi menzionato è il ricorso introduttivo della causa previdenziale, e la disposizione, per la norma transitoria dell'art. 56 della legge n. 69, si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4.07.09.

7.- Quanto al ricorso principale, deve rilevarsi che la sentenza 9.5.07 n. 10546 ha affermato che "ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione - definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale *ex art. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146* - non è comprensiva del trattamento di fine rapporto". Questa Corte ha ulteriormente affermato che "sulla base del suddetto principio, la voce denominata *quota di t.f.r.* dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al d.l. 14.6.96 n. 318, art. 3, conv. dalla l. 29.7.96, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell'autonomia collettiva" (v. Cass. 5.01.11 n. 202 e altre conformi).

Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal legislatore il quale con norma interpretativa contenuta nel d.l. 6.07.11 n. 98 (conv. dalla l. 15.07.11 n. 111) prevede che "l'art. 4 del d. lgs. 16.04.97 n. 146, e l'art. 1, c. 5, del d.l. 10.01.06 n. 2, conv., con modificazioni, dalla l. 11.03.06 n. 81, si interpretano nel senso che la



retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.

7.- Non essendosi il giudice di merito adeguato a questi principi il ricorso principale deve essere accolto.

8.- Quanto al ricorso incidentale, deve rilevarsi che: 1) l'odierno ricorso dell'INPS ha ad oggetto solamente la non computabilità nella base di calcolo dell'indennità di disoccupazione della quota di t.f.r. e non anche altre questioni riconnesse al computo dell'indennità in questione; 2) il *decisum* del giudice di merito è formalmente “... condanna l'INPS a riliquidare l'indennità di disoccupazione corrisposta all'appellante per l'anno 2004, ponendo a base del calcolo il salario fissato pro tempore dalla contrattazione collettiva, compreso il c.d. TFR, nella provincia di Bari in relazione alla qualifica di operaio agricolo a tempo determinato ...”. Non risultando che l'assicurato abbia dedotto in appello anche il mancato riconoscimento del livello di operaio “qualificato”, ma essendo il ricalcolo disposto dalla Corte di merito comprensivo anche di altre voci, diverse da quella oggetto di impugnazione, il ricorso incidentale, nel richiedere di escludere solo la quota di t.f.r., si sovrappone in pratica al ricorso principale, di modo che può ritenersi assorbito.

9.- In conclusione, il ricorso principale è fondato e deve essere accolto con assorbimento dell'incidentale e cassazione della sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, c. 2, c.p.c. può provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda di computo della quota di trattamento di fine rapporto.

10.- Avendo l'assicurato reso dichiarazione di incapacienza reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla deve statuirsi in punto di spese dell'intero giudizio.

Per questi motivi

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; cassa l'impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda quanto alla richiesta di computo della quota di trattamento di fine rapporto nella base di calcolo dell'indennità di disoccupazione, nulla disponendo per le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma in data 7 ottobre 2014

Il Presidente